



CAPITAL ADVISORY

Crediti di imposta R&S, più armi per i contribuenti

I contribuenti che decidono di non usufruire della sanatoria sui crediti di imposta ricerca e sviluppo, prevista dal DL 146/2021 e che quindi proseguiranno il contenzioso nel caso vi sia già la notifica di un atto di recupero potranno citare a loro favore due ulteriori elementi:

1. il contenuto della relazione illustrativa che accompagna il DL;
2. le due recenti sentenze (gemelle) 34443 e 34445 della Corte di Cassazione.

Nella relazione al DL viene evidenziato che la materia ha richiesto ripetuti interventi di prassi a opera dell' Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico che, in alcuni casi, sono intervenuti in epoca successiva alla fruizione del beneficio da parte delle imprese.

Le sentenze della Cassazione che intervengono sui termini di decadenza (quattro e non otto anni) per la rettifica di un credito (nella specie Iva) non spettante, forniscono poi utili indicazioni su cosa debba intendersi per credito inesistente.

I giudici al riguardo, quando il credito è inesistente o quando manca il presupposto costitutivo e tale mancanza sia evincibile dai controlli automatizzati o formali sugli elementi dichiarati dal contribuente, rilevano ulteriormente che l'assenza del presupposto costitutivo equivale a una situazione giuridica creditoria non emergente dai dati contabili-patrimoniali-finanziari del contribuente.

E ancora nell'enunciazione del principio di diritto viene precisato che è inesistente «il credito che non è, cioè, reale». Nella totalità delle contestazioni in materia, l'Agenzia delle Entrate ritiene il credito di imposta ricerca e sviluppo compensato è inesistente per mancanza dei presupposti (in genere uno dei requisiti previsti dal ripetuto “Manuale di Frascati” o da altro documento di prassi).

A ciò va aggiunto che una simile violazione è comunque riscontrabile mediante il controllo in base all'articolo 36-ter del Dpr 600/73 lettera d) secondo il quale l'Ufficio può determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti.

Cassazione 34443/2021 e 34445/2021

Per i giudici della Suprema corte il credito è inesistente quando manca il presupposto costitutivo, e quando tale mancanza sia evincibile dai controlli automatizzati o formali sugli elementi dichiarati dal contribuente. Dopodiché rilevano che l'assenza del presupposto costitutivo equivale a una situazione giuridica creditoria non emergente dai dati contabili-patrimoniali finanziari del contribuente. E ancora nell'enunciazione del principio di diritto viene precisato che è inesistente «il credito che non è, cioè, reale». Per cui al più si potrà parlare di credito non spettante ma non inesistente.

Ctp Aosta 46/2021

La sentenza spezza una lancia a favore di chi dà vita a una ricerca che non è né nuova né innovativa in assoluto rispetto al settore di appartenenza

Ai fini della corretta fruizione del credito ricerca e sviluppo, l'innovazione relativa all'investimento può consistere anche nell'adozione di conoscenze e capacità esistenti che comunque apportano una novità per l'impresa: il credito inesistente è quello fittizio, creato ad arte.

A fornire questi importanti principi è la Commissione tributaria provinciale di Aosta con la sentenza n. 46 depositata l'8 novembre 2021: la pronuncia rappresenta uno dei primi interventi dei giudici di merito sui requisiti dell'innovazione per la fruizione del credito ricerca e sviluppo. Viene ritenuto inesistente il credito ricerca e sviluppo non per comportamenti fraudolenti o supportati da falsi documenti ma perché secondo l'Ufficio la ricerca svolta non è nuova e innovativa in assoluto, rispetto cioè al settore di appartenenza. Da notare che negli ultimi mesi vi erano stati interventi di altre commissioni tributarie (Vicenza e Ancona) che avevano censurato questi recuperi per la mancanza di un parere tecnico del Mise.

In sostanza tali commissioni avevano rilevato che un accertamento così tecnico sulla portata innovativa dell'investimento richiedesse un parere tecnico del Mise

In sintesi, viene rilevato che l'innovazione per l'impresa deve derivare dall'adozione di conoscenza e capacità esistenti che comunque apportino una novità per la medesima.

La sentenza, infine, evidenzia che soltanto nel 2019 l'Erario ha ristretto i parametri della concessione del credito applicando il Manuale di Frascati che, nell'ambito di un processo di innovazione non considera tecniche o conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico e tecnologico.



CAPITAL ADVISORY

Alessandro Papa

Viale Bruno Buozzi 109

00197 Roma

Tel: 068088554 – Fax: 0680662705

Email:

segreteria@capitaladvisory.net

Website: www.capitaladvisory.net